

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA CALC. VUKCEVIC MARIJA E DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 13010/1285 PF 17-18 GP/GT/AG DELL'8.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per l'esame di merito.

2. RICORSO DEL SIG. SILVESTRI MATTEO (ALL'EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. SGS N. 1 PUNTO 2.6 DELL'1.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. SGS N. 1 PUNTO 2.6 DELL'1.7.2017;
- AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come sopra proposti dal Sig. Silvestri Matteo e dalla società AC Prato SpA di Prato (PO) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COZZULA ANNA, SASSU UMBERTO, PRATO ANDREA E DELLE SOCIETÀ POL. MALASPINA, ASD ALGHERO, USD CASTELSARDO SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12209/513 PFI 17-18/MS/CS/GB DEL 22.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla la decisione impugnata e dispone di infliggere le seguenti sanzioni:

- alle società Pol. Malaspina, ASD Alghero e USD Castelsardo: ammenda di € 200,00;
- ai sigg.ri Cozzula Anna, Sassu Umberto e Prato Andrea: mesi 1 di inibizione..

5. RICORSO DELLA SOCIETA' USD OPITERGINA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUIDO GARA USD OPITERGINA - PORTOGRUARO CALCIO DEL 16.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 17.10.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società USD Opitergina di Oderzo (TV). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 1.500,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1254/1265 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 31.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Città di Acireale 1946 di Acireale (CT), annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 30 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina